



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Prot. **31 DIC. 2020**

9969/20

Bologna, 31 dicembre 2020

Ai Presidenti
Ai Dirigenti amministrativi
Tribunali del Distretto
Loro Sedi

Ai Direttori
Cancelleria Civile e Lavoro
Ufficio Recupero Crediti
Sede

OGGETTO: Contributo unificato dovuto per:


- procedimento di opposizione allo stato passivo fallimentare ex art. 98 Legge fallimentare;
- procedura per recupero di crediti per prestazioni di lavoro.

Risposta ministeriale a quesito.

Invio copia della nota del Direttore Generale degli Affari Interni del D.A.G. prot. 212174 datata 29 dicembre 2020, con la quale è stata trasmessa la risposta ad un quesito formulato dal Tribunale di Reggio Emilia e riguardante i due temi indicati in oggetto.

Cordiali saluti.

Il Presidente Vicario
Roberto Aponte



Digitally signed by APONTE
ROBERTO
C = IT
O = MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

PEC			M DG		
Corte d'Appello di Bologna			003700600601		
N. 9923					
30 DIC. 2020					
UOR	CC	RUO			
VZ - AI	CORALI	CIVILE			
Penzioni	Microattività	Attività			
Fascicolo		Protocollo			

Al sig. Presidente della Corte di appello di
Bologna

Oggetto: procedimento di opposizione allo stato passivo fallimentare ex art. 98 legge fallimentare - contributo unificato.
Rif. prot. DAG n. 145128.E del 17.09.2020

Con la nota indicata in oggetto codesta Corte di appello ha trasmesso il quesito formulato dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia volto a chiarire quale sia il contributo unificato da versare nelle opposizioni allo stato passivo fallimentare *“avendo rilevato prassi non omogenee nel territorio”*.

Il Presidente del tribunale di Reggio Emilia fa presente che l'ufficio ha sempre applicato la circolare DAG 59390.U del 4 aprile 2016 ed ha richiesto per i procedimenti in esame il contributo unificato determinato in base al valore dichiarato dall'avvocato e, *“pacificamente accolta la configurazione contenuta in numerose pronunce giurisdizionali, del giudizio di opposizione allo stato passivo quale giudizio di primo grado avente ad oggetto il riesame a cognizione piena della decisione adottata sulla base di una cognizione sommaria...la cancelleria non ha mai richiesto l'integrazione del contributo unificato previsto dall'art. 13, co. 1bis, DPR 115/2002”*.

Tuttavia, il Presidente del tribunale di Reggio Emilia afferma di aver appreso di una successiva *“circolare DAG n. 241855.U del 17.12.2019, le cui conclusioni sembrerebbero esigere nei procedimenti suindicati la corresponsione di un contributo unificato fisso, pari a quello previsto dall'art. 13, co. 1 lett. b) del DPR 115/2002...con l'obbligo di applicare la maggiorazione prevista per le impugnazioni dall'art. 13, co. 1bis del TUSG”*.

Il tribunale di Reggio Emilia chiede poi di valutare quale debba essere il contributo unificato da versare quando la procedura azionata riguardi il recupero di crediti per prestazioni di lavoro. Sulla base di tali valutazioni e tenuto conto del diverso comportamento adottato dagli altri tribunali, il quesito è stato sottoposto all'attenzione di codesta Presidenza che con la nota in oggetto ha evidenziato che *“trattandosi di procedimento contenzioso in camera di consiglio, di natura impugnatoria, il C.U. si potrebbe quantificare sommando il contributo fisso di euro 98,00, con l'aumento della metà (euro 49,00) previsto per il procedimento impugnatorio e pertanto il C.U. dovrebbe ammontare a complessivi euro 147,00”*.

Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 06-68851 – prot.dag@giustiziacerit.it –
ufficio1civile.dginterni.dag@giustizia.it

Tuttavia, il Presidente, ha ritenuto che una tale interpretazione *“potrebbe determinare responsabilità per danno erariale e considerata la necessità di adottare un comportamento uniforme sul territorio”* ha trasmesso il quesito a questa Direzione generale.

Ciò posto, appare opportuno in via preliminare rammentare quanto indicato dalla Direzione generale della giustizia civile nella richiamata circolare DAG del 4 aprile 2016 n. prot. 59390, con la quale sono stati fissati i criteri da seguire nella determinazione del contributo unificato per la fase istruttoria prefallimentare, per la procedura di opposizione allo stato passivo fallimentare e per tutte le fasi giudiziali delle altre procedure concorsuali.

Come evidenziato nelle premesse della citata circolare, le questioni relative alla determinazione del contributo unificato non sono risolvibili in via interpretativa in quanto la materia del contributo unificato rientra in ambito fiscale, nel quale non trova applicazione il principio di interpretazione analogica.

Di conseguenza la Direzione generale della giustizia civile, nel tentativo di fornire risposta ai diversi quesiti formulati dagli uffici giudiziari e dopo aver promosso le opportune interlocuzioni con l'Ufficio legislativo e con l'Ufficio di Gabinetto di questo Ministero, ha ritenuto che *“nell'attuale contesto normativo gli uffici giudiziari dovranno attenersi, nella determinazione del contributo unificato nelle fasi di natura giurisdizionale delle procedure concorsuali diverse da quella fallimentare, come pure nelle fasi cd. endoprocessuali in cui si articola la procedura fallimentare, ai seguenti criteri:*

- per la procedura fallimentare, ovvero sia per “la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura”, dovrà essere versato il contributo fisso di euro 851,00 (art. 13, comma 5, del d.P.R. n. 115 del 2002);

- per le fasi di natura giurisdizionale delle altre procedure concorsuali, come pure per le fasi “endoprocessuali” della procedura fallimentare non ricomprese nel campo di applicazione del citato art. 13, comma 5, dovrà farsi riferimento alla dichiarazione di valore resa dall'avvocato ai sensi dell'art. 14, d.P.R. n. 115 del 2002 al momento dell'individuazione del giudice competente a decidere sulla domanda proposta e del tipo di procedura azionata”.

Come si evince dal testo della circolare il criterio fissato per determinare il contributo unificato da versare nelle fasi di natura giurisdizionale delle procedure concorsuali diverse da quella fallimentare, come pure per le fasi “endoprocessuali” della procedura fallimentare non ricomprese nel campo di applicazione del citato art. 13, comma 5, del d.P.R. n. 115 del 2002 (quindi non solo nei giudizi di opposizione allo stato passivo fallimentare), non tiene conto solo della dichiarazione di valore resa dall'avvocato, ma impone di considerare anche il giudice competente a decidere sulla domanda proposta ed il tipo di procedimento azionato.

La nota prot. DAG n. 241855.U del 17.12.2019 (si tratta di una risposta a quesito e non di una circolare), richiamata anche da codesta Corte di appello, ha approfondito la problematica connessa al pagamento del contributo unificato nelle opposizioni allo stato passivo fallimentare, ex art. 98 R.D. n. 267 del 1942, con riferimento alle valutazioni espresse nella sentenza n. 558 del 18.12.2018 emanata dalla Commissione tributaria provinciale di Verona.

Nella richiamata nota – per quanto qui ritenuto di interesse - si è osservato che *“La sentenza della Commissione tributaria provinciale di Verona (n. 558/2018 del 18.12/2018) in esame merita una attenta valutazione. Il giudice tributario sembra infatti compiere un parallelismo tra i criteri utilizzati per quantificare l'imposta di registro da applicare ai provvedimenti che definiscono il giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare (la cui competenza appartiene peraltro all'Agenzia delle entrate) e i criteri fissati dall'articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 per la determinazione del contributo unificato. Tale equivalenza si ricaverebbe, a parere del giudice tributario, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 177 del 13 luglio 2017, con la quale è stata dichiarata «l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera c), della Tariffa, Parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui assoggetta all'imposta di registro proporzionale,*

anziché in misura fissa, anche le pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo del fallimento con l'accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto». Partendo da tale principio, la Commissione tributaria provinciale di Verona afferma che «la fattispecie sottoposta a scrutinio» – determinazione del contributo unificato nell'opposizione allo stato passivo fallimentare – «sebbene diversa quanto a disposizioni invocate è analoga quanto ai presupposti impositivi», con la conseguenza che il contributo unificato da applicare alle opposizioni allo stato passivo fallimentare deve essere calcolato in misura fissa e non proporzionale. Inoltre, premesso che la Corte Costituzionale, nella citata sentenza n. 177 del 2017, ha esaminato «le pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo del fallimento con l'accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto», ritenendo che anche rispetto ad esse trovi applicazione il principio di alternatività fra l'imposta di registro e l'IVA stabilito in via generale dall'art. 40 del medesimo d.P.R. n. 131 del 1986, diretto ad evitare fenomeni di doppia imposizione, deve evidenziarsi che il giudice tributario ha ritenuto «doverosa un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 13 DPR 115/2002, tale da ricomprendervi, come fatto dal ricorrente, anche le iscrizioni a ruolo delle opposizioni allo stato passivo», con la conseguenza che il contributo unificato da versare per tali procedimenti dovrà essere determinato in misura fissa, al pari dell'imposta di registro da applicare ai provvedimenti che definiscono i medesimi giudizi. Al riguardo, tuttavia, questa Direzione generale ritiene che i «presupposti impositivi» su cui si fondano il contributo unificato e l'imposta di registro siano in realtà molto diversi; l'imposta di registro è infatti definita «imposta d'atto», riguardando cioè il singolo atto presentato alla registrazione e incidendo sulla ricchezza, in particolare sul suo trasferimento; il contributo unificato, per contro, è un'imposizione tributaria che mira a coprire i costi del procedimento e il cui importo, così come emerge dalla lettura delle norme del testo unico sulle spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002), è commisurato «al valore della domanda» ovvero «alla materia o natura del procedimento». Tanto precisato, ciò che all'interno della richiamata sentenza della Corte Costituzionale va sicuramente evidenziato è la collocazione del procedimento di opposizione allo stato passivo fallimentare nel novero dei procedimenti camerali. Con riferimento a tale valutazione può senz'altro condividersi la posizione assunta dal giudice tributario secondo il quale la sentenza in esame ha fornito «un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 13 DPR 115/2002». La Corte, infatti, nel valutare il provvedimento che definisce il giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, ha affermato che «controversie ai sensi dell'art. 99 legge fallimentare, nel testo vigente», sono definite con un «provvedimento emesso all'esito di un giudizio contenzioso in materia di diritti soggettivi», la cui forma è «propria del rito camerale...». Tale orientamento si rinviene anche in alcune pronunce della Corte di cassazione (Cass. civ. sent. n. 4708/2011; Cass. civ. sent. n. 2677/2012), nelle quali si è affermato che «In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento nel regime previsto dal d.lgs. n.169 del 2007, la mancata produzione di copia autentica del provvedimento impugnato non costituisce causa di improcedibilità del giudizio, non trovando applicazione in materia la disciplina di cui all'art. 339 e ss. c.p.c., versandosi in un giudizio diverso da quello ordinario di cognizione...». Peraltro, nella Relazione illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169, si legge che «L'articolo 6 del decreto legislativo, reca disposizioni correttive del Titolo II, Capo V della legge fallimentare. Il comma 4 sostituisce l'art. 99 del r.d., omologando il procedimento per le impugnazioni contro il decreto di esecutività dello stato passivo ad uno schema uniforme di rito camerale fallimentare, con gli opportuni adattamenti richiesti dalla specificità delle controversie trattate». Orbene, sulla base delle considerazioni svolte può dunque ritenersi che la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Verona (nella quale si richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 177 del 2017) ripropone il principio già fissato da questa Direzione generale nella già citata circolare prot. DAG n. 59390.U del 4 aprile 2016, in base al quale il contributo unificato per

le fasi di natura giurisdizionale delle procedure concorsuali diverse da quella fallimentare, come pure per le fasi cd. endoprocedurali in cui si articola la procedura fallimentare, deve essere calcolato con riferimento «alla dichiarazione di valore resa dall'avvocato ai sensi dell'art. 14, d.P.R. n. 115 del 2002 al momento dell'individuazione del giudice competente a decidere sulla domanda proposta e del tipo di procedura azionata».

Inoltre, per quanto concerne l'inserimento del giudizio di opposizione allo stato passivo nel novero delle impugnazioni, deve osservarsi che l'articolo 98 del r.d. n. 267 del 1942, come modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, è rubricato "Impugnazioni" e, al primo comma, prevede che "Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione e successive modifiche la legge fallimentare". Il successivo articolo 99, comma 1, del medesimo regio decreto, come modificato dal d.lgs. n. 169 del 12 settembre 2007, dispone che "Le impugnazioni di cui all'articolo precedente si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 97 ovvero in caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del documento".

Dalla lettura delle norme sopra riportate sembra non potersi dubitare della natura "impugnatoria" del procedimento in esame, come peraltro confermato dalla Corte di cassazione, secondo cui "L'art. 99 l. fall., nel testo novellato dapprima dal d.lgs. n. 5 del 2006, e successivamente dal d.lgs. n. 169 del 2007, configura il giudizio di opposizione allo stato passivo in senso inequivocabilmente impugnatorio e quindi non ammette né domande nuove da parte dell'opponente (Cass. 8 giugno 2012, n. 9341; Cass. 22 marzo 2010, n. 6900) né domande riconvenzionali del curatore, non previste dal comma quinto della disposizione" (Cass. civ. n. 8246 del 4 aprile 2013).

Orbene, sulla base della ricostruzione sopra riportata può quindi ritenersi che nei procedimenti di opposizione allo stato passivo fallimentare trovi applicazione il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 115 del 2002 (applicabile, tra gli altri, ai procedimenti in camera di consiglio), con la relativa maggiorazione prevista per le impugnazioni, dal medesimo articolo 13, comma 1-bis, del testo unico sulle spese di giustizia.

Per quanto concerne poi l'ulteriore aspetto evidenziato dal Presidente del tribunale di Reggio Emilia, relativo cioè a quale debba essere il contributo unificato da versare quando la procedura azionata riguardi il recupero di crediti per prestazioni di lavoro, si osserva quanto segue.

Come noto, il regime fiscale delle controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, così come quello relativo ai procedimenti in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, si rinviene negli articoli 9, comma 1-bis, 10, comma 6-bis, e 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, nonché nell'articolo unico della legge n. 319 del 2 aprile 1958, così come modificati dal d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111.

Prima della modifica normativa del 2011, nelle materie lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria era prevista l'esenzione, "senza limiti di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura" (articolo unico, comma 1, legge n. 319 del 1958).

L'articolo 37 del d.l. n. 98 del 2011 ha modificato tale previsione introducendo il comma 1-bis all'articolo 9 del d.P.R. n. 115 del 2002, nonché modificando gli articoli 10, comma 6-bis, e 13 del medesimo testo unico sulle spese di giustizia. Tali modifiche normative hanno comportato l'introduzione del contributo unificato anche per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 13, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 115 del 2002), nonché per le cause individuali di lavoro e pubblico impiego (art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002). Attualmente, dunque, rimane ancora vigente un regime di esenzione per i procedimenti nelle materie in esame, determinato in base ad un criterio reddituale soggettivo fissato dall'articolo 9, comma 1-bis, del testo unico sulle spese di giustizia e pari a tre volte l'importo fissato

dall'articolo 76 del citato d.P.R. n. 115 del 2002 per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Ciò posto in termini generali, deve ritenersi che la precisazione circa l'esenzione di cui al secondo comma dell'articolo unico della legge n. 319 del 1958 riguardi esclusivamente gli "atti" e i "documenti" relativi alla esecuzione, sia immobiliare che mobiliare, *"delle sentenze e delle ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli – vale a dire "atti" e "documenti" – riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa"*. Nel secondo comma della norma in esame, infatti, non vi è alcun accenno alle "cause" e ai "procedimenti" (cui, invece, fa riferimento il primo comma del medesimo articolo), con la conseguenza che tale esenzione non può che riferirsi (esclusivamente) ai predetti atti e documenti, anche perché l'ambito di esenzione delle *"cause per controversie individuali di lavoro o concernenti il pubblico impiego"* è stato già fissato nel primo comma del medesimo articolo unico.

Pertanto, in applicazione di tale previsione di legge, deve ritenersi che l'esenzione in esame riguardi il solo rilascio di atti e documenti necessari al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro, previdenza o assistenza nelle procedure esecutive e nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa, con conseguente legittimità della richiesta di pagamento del contributo unificato – con i limiti fissati dall'articolo 9, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 – per le istanze per la dichiarazione di fallimento fondate su crediti di lavoro.

Cordialmente.

Roma, 22 dicembre 2020

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo

